

**AUSL DELLA ROMAGNA**  
**Determinazione del Direttore**  
**U.O. PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

**Oggetto:** Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando – per emergenza covid 19 - per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di sistemi di videobroncoscopia monouso per la durata di 12 mesi. Valore complessivo dell'appalto euro 6.181.650,00 iva esclusa - Cig 8306931850

Determina aggiudicazione definitiva n. 2138 del 26/06/2020

**Estensione temporale del contratto per disponibilità economica residua dal 27.12.2021 al 27.12.2022**

**Normativa di riferimento**

- D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 (Codice della protezione civile) ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), e art. 24, comma 1;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare art. 106 comma 11, art. 63 comma 2 lett. c, art. 163;

**Atti presupposti**

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e successive ordinanze n. 638 del 22.02.2020, n. 639 del 25/02/2020 relative ad ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
- Decreto legge 24 Dicembre 2021, n. 221 ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” con il quale è prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31/03/2022;
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 287 del 03/09/2019 ad oggetto “Determinazioni in ordine all'incarico di direzione pro tempore della U.O. Acquisti Aziendali”;
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 209 del 30/06/2021 ad oggetto “Conferma incarichi di direzione temporanea di Unità Operative” con la quale sono stati conferiti fino al 31/12/2021 gli incarichi di direzione di unità operative complesse, tra i quali quello riferito all'U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi;

- Determinazione dell'U.O. Acquisti aziendali n. 2138 del 26/06/2020 recante "Aggiudicazione della Procedura aperta PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO – PER EMERGENZA COVID 19 - PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOBRONCOSCOPIA MONOUSO PER LA DURATA DI 12 MESI VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO EUR 6.181.650,00 IVA ESCLUSA - AGGIUDICAZIONE CIG 8306931850";
- Determinazione di estensione temporale dell'U.O. Acquisti Aziendali n. 787 dell'11/03/2021
- Determinazione di proroga tecnica del contratto dal 26/06/2021 al 26/12/2021 dell'U.O. Acquisti Aziendali n. 2168 del 14/07/2021;

### **Motivazioni**

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per 6 mesi dalla data di detto provvedimento, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente, prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, con Delibera del Consiglio dei Ministri 7 Ottobre, 13 gennaio 2021, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile fino al 31 luglio 2021, con Decreto Legge 23 Luglio 2021, n. 105 e da ultimo con Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
- in conseguenza alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sono state disposte per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per i cd. "soggetti attuatori", di cui all'art. 1 del medesimo provvedimento, nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, specifiche deroghe al D.Lgs. 50/2016 relativamente all'acquisizione di beni e servizi, ritenuto che detto contesto emergenziale impone l'assunzione di iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire le necessarie risorse, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 638, del 22 febbraio 2020, ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture strettamente connessi alle attività di cui al medesimo provvedimento, in ragione dell'aggravamento dell'attuale contesto di criticità, si dispone che il comma 5 dell'art. 3 della precedente Ordinanza n. 630/2020 sia sostituito nei termini tali da consentire al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed ai "soggetti attuatori" di provvedere:
  - ✓ ove si proceda con la procedura di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di operatori economici;

- ✓ ove si proceda con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 in deroga al comma 6 dello stesso articolo, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità prescritte all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25/02/2020, in ragione dell'ulteriore aggravamento del citato contesto di criticità, si è disposto:

o la deroga al comma 18 dell'art 35 del D.Lgs. 50/2016, ammettendo l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione;

o la deroga all'art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, ove necessario e previa adeguata motivazione;

- con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 la Regione Emilia Romagna è stata nominata "Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 42 del 20/03/2020 ad oggetto MISURE ORGANIZZATIVE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-1 con cui si stabilisce: "di avvalersi delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali per l'acquisizione dei beni e servizi e la realizzazione di lavori che rientrano negli ambiti di

competenza delle stesse, in quanto necessari per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e che le stesse adottano gli atti necessari per la realizzazione di lavori e acquisizione di beni/servizi stipulando anche i relativi contratti;

**Visto** l'art. 65 del Decreto Legge del 16 maggio 2020 n. 38. recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con cui si stabilisce che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020;

**Visto** l'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale così testualmente dispone: *"Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: [omissis] c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici";*

**Visto** il Decreto Legge 24 Dicembre 2021, n. 221 ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” con il quale è prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31/03/2022;

Dato atto che:

- con determina di affidamento nr. 2138, del 26/06/2020, è aggiudicata la su richiamata procedura negoziata; in particolare, la Ditta AMBU SRL risulta prima aggiudicataria e la Ditta M.G. Lorenzatto Srl seconda aggiudicataria, dell’Accordo Quadro per la durata di 12 mesi;

- con determina di proroga tecnica n. 2168 del 14.07.2021 questa U.O. affida la fornitura di **SISTEMI DI VIDEOBRONCOSCOPIA MONOUSO** per un periodo di 12 mesi alla ditta **Ambu srl**;

- il DEC, Dott.ssa Teresa Cocquio, con mail del 02/12/2021 – agli atti - segnala a questa U.O. la necessità di procedere ad un’estensione temporale, vista la disponibilità economica del contratto e le persistenti esigenze cliniche di utilizzo dei suddetti dispositivi nei confronti dei pazienti già in trattamento e che pertanto non possono sospenderlo, nelle more di aggiudicazione nuova gara;

- in esito alle verifiche e alle valutazioni contabili effettuate, risulta ancora una capienza contrattuale residua, idonea a riscontrare i presunti fabbisogni per ulteriori 12 mesi;

- valutata, pertanto, l’opportunità, per ragioni di efficienza ed economicità, di estendere temporalmente il contratto, si è ritenuto di richiedere alla Ditta **Ambu Srl** – con nota prot. 0339750 del 07.12.2021 - la disponibilità all’estensione temporale del contratto in essere sino al 27.12.2022 o sino a nuova aggiudicazione a seguito di espletamento procedura di gara già in corso, invitandola ad offrire una miglioria dei prezzi unitari applicati;

- con nota agli atti, la ditta **Ambu Srl**, comunica la propria disponibilità all’estensione temporale del contratto in oggetto fino al 27/12/2022 alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente praticate;

Considerato che si prevede la possibilità di cessazione del contratto e della fornitura stessa, senza che il fornitore possa esperire opposizione o avanzare pretese di risarcimento alcune, qualora si giunga, a seguito di espletamento di procedura di gara, a nuova aggiudicazione definitiva;

Dato atto che detta estensione temporale non comporta maggiorazioni della spesa presunta indicata nella determina di affidamento nr. 2138 del 26.06.2020 sopra richiamata;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto nonché la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che sottoscrivono in calce;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”, e s.m.i.;

Per quanto ciò premesso

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni suesposte che si intendono integralmente richiamate:

1. di estendere temporalmente sino al 27.12.2022 il contratto sottoscritto con la Ditta Ambu Srl per la fornitura di Sistemi di videobroncoscopia monouso, affidata con determina n. 2138 del 26.06.2020 e prorogato con determina nr. 2168 del 14.07.2021;
2. di prendere atto che la ditta Ambu Srl dichiara la propria disponibilità all'estensione temporale fino al 27/12/2022 alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in essere;
3. di considerare che si prevede la possibilità di cessazione del contratto e della fornitura stessa, senza che il fornitore possa esperire opposizione o avanzare pretese di risarcimento alcune, qualora si giunga, a seguito di espletamento di procedura di gara, a nuova aggiudicazione definitiva;
4. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta maggiorazioni della spesa presunta indicata nella determina n. 2138 del 26/06/2020 o altri oneri a carico del bilancio per la ditta che ha confermato i prezzi;
5. di stabilire che il CIG quadro relativo alla presente fornitura rimane invariato: 8306931850 così come il CIG derivato, utile al fine dell'emissione degli ordini è **8830040B83**
6. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è individuato nella persona di Letizia Belli – Collaboratore Amministrativo dell'U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi;
7. di dare atto che i costi rimangono imputati ai conti CO.GE  
Co.Ge. 3901000085 - Dispositivi Medici;  
Co.ge regionale corrispondente per noleggio attrezzature;
8. di dare atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio in oggetto sarà in capo alla Dott.ssa Teresa Cocquio, Direttore Farmacista dell'U.O. Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. n. 9/2018;
10. di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:  
U.O. Gestione della logistica e funzioni trasversali;  
U.O. Farmacia centralizzata Pievesestina (DEC);

U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica;

U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi:

Il Responsabile del Procedimento  
Letizia Belli

Il Direttore *ad interim*  
Orietta Versari